

N. 2129 di Repertorio N. 1729 di Raccolta
ATTO DI MODIFICA DI STATUTO E SUCCESSIVO DEPOSITO AI FINI
DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO
SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

24 novembre 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di novembre.

In Milano, in Via Enrico Besana n. 4.

Avanti a me dott. Urbano Franchi, notaio in Rozzano, iscritto nel collegio notarile di Milano, è presente la signora:

MARCO IAZZOLINO, nato a Roma il giorno 10 agosto 1966, domiciliato per la carica a Scanzorosciate, Via Ambrosoli n. 7, codice fiscale CSL MLS 85M44 I628E, quale Consigliere dell'Associazione **"MISSIONE CALCUTTA ASSOCIAZIONE ONLUS"** con sede in Scanzorosciate, Via Ambrosoli n. 7, iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche al n. 6 della parte 1 - parte generale ed al n. 6 della parte 2 - parte analitica, codice fiscale 02820210165.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMETTE

- che ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione Calcutta ha deliberato, con atto in data 23 novembre 2020, n. 192/140 di mio repertorio, registrato a Milano DP I in data 3 dicembre 2020 al n. 87056 l'approvazione, subordinatamente all'iscrizione nel suddetto registro, di un nuovo testo di statuto associativo, conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, che trovasi allegato sotto la lettera "A" al sopra citato atto in data 23 novembre 2020, n. 192/140 di mio repertorio;

- che al fine di perfezionare l'iscrizione, con atto in data 11 ottobre 2023, n. 2020/1635 di mio repertorio, registrato a Milano DP I in data 11 ottobre 2023 al n. 75256 serie 1T, in seguito ad indicazioni fornite dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è stato deliberato di modificare l'art. 17.1 di detto statuto, eliminando la possibilità di cooptazione per il Consiglio Direttivo, in relazione ai Consiglieri decaduti;

- che, successivamente, il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, sempre ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, ha richiesto di apportare ulteriori modifiche allo statuto associativo, riguardanti in particolare: i) l'art. 6, comma 6, chiedendo l'eliminazione del requisito della maggiore età ai fini dell'esercizio del diritto di voto; ii) l'art. 19, chiedendo la riformulazione dell'intero articolo di modo

**Registrato a
MILANO - Direzione
Provinciale 1**

Il 5-12-2023

N. 92937

Serie 1T

Euro 245,00

che fosse maggiormente aderente alla disciplina dettata dagli art. 30 e 31 del D.Lgs 117/2017;

- che, in esecuzione del mandato conferito a ciascun Consigliere Direttivo con il sopra citato atto in data 11 ottobre 2023, n. 2020/1635 di mio repertorio, è intenzione del comparente apportare le suddette modifiche al testo di statuto, ai fini del deposito dello statuto medesimo e di tutta la documentazione di corredo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al fine di perfezionare l'iscrizione al suddetto registro.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il comparente, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mi consegna lo statuto aggiornato della "MISSIONE CALCUTTA ASSOCIAZIONE ONLUS", affinché io provveda al deposito presso il detto registro, dando atto il comparente che il medesimo statuto riporta le seguenti modifiche:

- All'art. 6, nuovo sesto comma del seguente letterale tenore: "6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione";

- nuovo art. 19, del seguente letterale tenore: "**Art. 19 - Organo di controllo - Revisione Legale dei conti**

A) La nomina dell'organo di controllo anche monocratico spetta all'Assemblea dei soci. I componenti devono essere professionisti indipendenti e qualificati. L'organo di controllo deve essere garante nei confronti degli associati, anche esterni, quali volontari, donatori, collettività, enti pubblici, ecc.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

La nomina di tale organo è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due di

questi limiti:

a) Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando l'associazione costituisce patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 dlgs 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da uno supplente.

Nel caso in cui all'organo di controllo venga affidata la revisione legale dei conti, i soggetti componenti l'organo di controllo devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori dei conti.

A) La nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, spetta all'assemblea.

La nomina di tale organo è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due di questi limiti:

a) Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 dipendenti;

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando l'associazione costituisce patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 dlgs 117/2017."

Io notaio, verificata la sussistenza le condizioni richieste dalla legge ai fini dell'iscrizione dell'ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 22, comma 4 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, aderisco alla richiesta fattami dal componente ed allego al presente atto il predetto statuto sotto la lettera "A".

Io notaio

ho letto il presente atto al componente che lo approva e

con me lo sottoscrive alle ore 8 e 55 dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa sette pagine sin qui.

F.to Marco Iazzolino

F.to Urbano Franchi

STATUTO

MISSIONE CALCUTTA APS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata "Missione Calcutta Aps ETS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Scanzorosciate e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

5. L'Associazione ha facoltà di istituire o chiudere sezioni secondarie o distaccate sia in altre città d'Italia che all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia organizzativa e amministrativa.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende perseguire la tutela e la valorizzazione dei diritti dell'infanzia e dei diritti fondamentali dell'uomo a fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro.

La sua missione è contribuire a costruire un mondo libero da povertà e degrado, per una società inclusiva e sostenibile.

Missione Calcutta ha come obiettivo la lotta alla povertà in tutte le sue forme in tutte le regioni del mondo, attraverso interventi volti a abbattere discriminazioni e emarginazioni, includendo e rafforzando categorie escluse dalla crescita economica e sociale del mondo, e diffondendo una cultura della mondialità e solidarietà internazionale.

Missione Calcutta è un'associazione indipendente, aconfessionale e apartitica che rifiuta ogni tipo di violenza.

Art. 3 - Oggetto dell'associazione. Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'associazione si propone di:

- Sviluppare, finanziare e eseguire programmi e progetti in Italia e all'estero, a favore delle popolazioni in condizioni di fragilità;
- Realizzare interventi di contrasto alla povertà materiale attraverso sostegno economico e formativo alle famiglie in difficoltà;

- Rafforzare una cultura della solidarietà in Italia e all'estero mediante attività di formazione e educazione alla mondialità, allo sviluppo, all'interculturalità rivolti ai giovani, agli insegnanti e alle comunità intere, attraverso percorsi di formazione e informazione, incontri, serate, dibattiti e la partecipazione ad iniziative promosse da altre Organizzazioni od associazioni;
- Favorire l'inclusione sociale attraverso attività artistiche e culturali, volte al contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica;
 - Implementare programmi e progetti di sviluppo di breve e lungo periodo, allo scopo di promuovere lo sviluppo internazionale;
 - svolgere attività di solidarietà sociale in tutto il mondo, con iniziative rivolte all'assistenza e al recupero delle persone, adulti e bambini, che versano in condizioni di povertà e fragilità, esclusione e discriminazione, con lo scopo di rafforzarne gli strumenti di resilienza e integrazione nella società.
- Tutelare i diritti dell'infanzia attraverso un programma di Sostegno a distanza di bambini,
- Sostenere a distanza le comunità che versano in condizioni di estrema povertà e fragilità, con interventi strutturati volti alla crescita e allo sviluppo delle piene potenzialità delle comunità e dei contesti di riferimento;
- Diffondere i valori della non-violenza, delle pari opportunità, della pace e dei diritti umani attraverso attività di sensibilizzazione e informazione nelle scuole, nei Comuni, nelle Parrocchie, organizzando convegni, incontri e spettacoli teatrali.
- costituire un raggruppamento temporaneo tra Associazioni (ATS) senza scopo di lucro avendo come scopo il raggiungimento di obiettivi sociali
- ogni altra attività direttamente connessa alle precedenti e finalizzata al perseguimento delle finalità associative, nei limiti dell'articolo 4 del presente statuto.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutti i soggetti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ciò avviene previa compilazione di apposito modulo e approvazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) Organo di controllo.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal

vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

7. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è da considerarsi valida anche se realizzata nella forma della audio e videochiamata a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8. Ciascun associato persona fisica ha un voto.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) approvare il bilancio preventivo e le attività da svolgersi;
- f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- i) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

- 1.** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2.** L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- 3.** L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1.** L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2.** L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3.** L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4.** Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5.** In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6.** All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7.** Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 8.** I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 9.** Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri, salvo sempre il disposto dell'art. 15, comma 1 del presente statuto;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel

programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci e sui provvedimenti disciplinari;
- j) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- k) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- n) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei

suoi componenti eletti.

5. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo - Revisione Legale dei conti

A) La nomina dell'organo di controllo anche monocratico spetta all'Assemblea dei soci. I componenti devono essere professionisti indipendenti e qualificati. L'organo di controllo deve essere garante nei confronti degli associati, anche esterni, quali volontari, donatori, collettività, enti pubblici, ecc.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

La nomina di tale organo è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due di questi limiti:

- a) Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando l'associazione costituisce patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 dlgs 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da uno supplente.

Nel caso in cui all'organo di controllo venga affidata la revisione legale dei conti, i soggetti componenti l'organo di controllo devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori dei conti.

A) La nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, spetta all'assemblea.

La nomina di tale organo è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due di questi limiti:

- a) Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 dipendenti;

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando l'associazione costituisce patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 dlgs 117/2017.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere, oltre alle scritture di cui agli artt. 13, 14 e 17, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;

d) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

a) quote sociali

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 D.Lgs. 117/2017;

- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- m) Un fondo di dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione. Qualora risulti che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo e, in caso di inerzia, l'organo di controllo se nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 22 - Esercizio sociale

- 1.** L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2.** Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile.
- 3.** Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

- 1.** L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
- 2.** Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

- 1.** Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Milano, 24 novembre 2023.

F.to Marco Iazzolino

F.to Urbano Franchi

La presente è

copia digitale conforme all'originale cartaceo.

copia cartacea conforme all'originale cartaceo.

soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Rozzano, in data corrispondente alla apposizione della firma digitale.

*File firmato digitalmente
dal notaio Urbano Franchi*